



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 16 LUGLIO 2020

Laboratorio

I PRINCIPALI ATTI DI GARA

Avv. Grazia Nadia Emanuele



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



Formez**PA**

Gli atti di gara scandiscono le varie fasi dell'attività contrattuale della P.A.



L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P.A.

L'attività contrattuale della P.A. è strutturalmente bifasica:

Fase pubblicistica (che attiene alla selezione del miglior contraente); ATTI TIPICI: DETERMINA A CONTRARRE

Fase privatistica, relativa alla gestione del rapporto contrattuale e gli istituti applicabili (salvo diversa disciplina recata dal codice o dal regolamento) albergano nel codice di diritto comune; ATTI TIPICI: CONTRATTO

L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P.A.

Il processo contrattuale si articola in due macro – **fasi**:

una amministrativa, che va dallo stadio della programmazione a quello dell'aggiudicazione;

una negoziale, che prende avvio con la stipulazione del contratto e si conclude con l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto.



L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P.A.

Fase amministrativa

- Programmazione
- Progettazione
- Determinazione a contrattare
- Procedura di pubblicazione e svolgimento della gara
- Proposta di aggiudicazione a favore del migliore offerente.
- Controllo della proposta di aggiudicazione
- Aggiudicazione
- Verifica del possesso dei prescritti requisiti
- Efficacia aggiudicazione
- Comunicazioni
- Stand still period



L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P.A.

Fase negoziale

- Stipulazione contratto
- Esecuzione
- Verifica e rendicontazione



L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P.A.

Con il nuovo Codice, la PROGRAMMAZIONE diviene presupposto necessario per tutti gli affidamenti, con la sola esclusione degli acquisiti di beni e servizi di valore fino 40.000 euro ed è assunta a parametro di valutazione, unitamente alla capacità di affidamento e di esecuzione e controllo, ai fini della qualificazione delle SA.

L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P.A.

la **PROGRAMMAZIONE** *risponde all'esigenza di determinazione delle necessità delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché di valutazione delle strategie di approvvigionamento e di ottimizzazione delle risorse a disposizione delle stesse.*



L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P.A.

Secondo l'art. 21, comma 1 del Codice, le Amministrazioni aggiudicatrici devono adottare il programma biennale degli acquisiti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori (e i relativi aggiornamenti annuali), nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio.



L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P.A.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Art. 21, comma 3 del Codice: 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro (...) Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.

L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P.A.
PROGRAMMA DI FORNITURE E SERVIZI

Art. 21, comma 6 del Codice:

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. (...)



L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P.A.

Art. 21, comma 7 del Codice:

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.



L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P.A.

LA PROGETTAZIONE art. 23

La progettazione in materia di lavori pubblici è disciplinata dall'art. 23 del Codice e si articola in tre fasi:

-PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE)

-PROGETTO DEFINITIVO

-PROGETTO ESECUTIVO

I contenuti specifici di ciascuno dei livelli progettuali devono essere definiti con un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).



L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P.A.

LA PROGETTAZIONE art. 23

PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE)

Il PFTE individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Viene redatto sulla scorta di una serie di indagini scientifiche che variano a seconda dei singoli casi concreti. Il Codice ha dato una maggiore enfasi – rispetto a quanto previsto nella normativa precedente – a questa fase progettuale, in un'ottica funzionale e mediante un'accurata valutazione di fattibilità – appunto, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello economico e giuridico – al fine di prevenire eventuali criticità.



L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P.A.

LA PROGETTAZIONE art. 23

PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE)

deve essere inserito nella programmazione annuale dei lavori, deve contenere tutte quelle valutazioni e indagini preliminari che consentono all'Amministrazione aggiudicatrice di operare le scelte relative alla realizzazione di un'opera, alla sua localizzazione e alle modalità più adatte per conseguirla.



L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P.A.

LA PROGETTAZIONE art. 23

PROGETTO DEFINITIVO

Il progetto definitivo, invece, individua i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla AA e dal PFTE.

Inoltre, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dei relativi lavori.



L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P.A.

LA PROGETTAZIONE art. 23

PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto.

Deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Esso necessita di essere, altresì, corredato da un apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. Tale fase progettuale ha assunto, peraltro, una particolare rilevanza con il Codice, poiché l'affidamento degli appalti di lavori (salvo casi eccezionali) deve avvenire sempre sulla base del progetto esecutivo (cfr. art. 59, comma 1, del Codice).

L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P.A.

LA PROGETTAZIONE art. 23 e la verifica

In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, l'AA nomina il responsabile unico del procedimento (RUP) il quale, oltre agli altri compiti ad esso spettanti per legge in ogni fase della procedura, per quanto riguarda la fase di progettazione stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

Il RUP - di norma, nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa (di livello apicale) tra i dipendenti di ruolo della medesima unità organizzativa - svolge tutti i compiti relativi alla procedura di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

*Al termine della verifica dei vari livelli di progettazione, il RUP sottoscrive la validazione del progetto, ossia l'atto formale che riporta gli esiti della verifica (cfr. **art. 26** del Codice dei contratti).*



FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

ART. 32 CODICE

L'art. 32 declina le **subfasi** del procedimento di gara (ad evidenza pubblica):

determina a contrarre

indizione della gara (forme di pubblicità)

verifica amministrativa sulla regolarità dei plichi

verifica sui requisiti di ammissione dei concorrenti e soccorso istruttorio

valutazione delle offerte

aggiudicazione (clausola *stand still*).



LA PRIMA FASE DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE DELLA P.A.

La procedura di affidamento di un contratto o di una concessione pubblica costituisce la **prima fase** dell'attività contrattuale della P.A..



Procedimento di evidenza pubblica nel quale il contraente pubblico forma e manifesta la volontà di addivenire alla stipula di un contratto, evidenziando **i motivi di pubblico interesse che intende perseguire con quello specifico atto negoziale**.

L'amministrazione deve conformarsi alle regole procedurali che sottendono l'esercizio dei poteri pubblicistici, con l'osservanza (tra l'altro) dell'obbligo di motivazione nelle determinazioni adottate e con il rispetto delle garanzie partecipative in caso di esercizio postumo del potere di riesame.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Disciplinata dall'ART. 32

Atto di spettanza dirigenziale con il quale la P.A. manifesta la propria volontà di stipulare un contratto.

A differenza del bando di gara che è un atto amministrativo di natura generale, avente natura esterna e, perciò, impugnabile da terzi, la determina a contrarre ha rilevanza meramente interna.



DETERMINAZIONE A CONTRARRE

COSA DEVE CONTENERE?

ART. 32, COMMA 2:

*«2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli **elementi essenziali del contratto** e **i criteri di selezione** degli operatori economici e delle offerte»*



La determina ha :

Contenuto “obbligatorio” sancito dal codice (individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, art. 32, comma 2), devono motivarsi (ad esempio) le **ragioni della scelta di una procedura negoziata**

Contenuto facoltativo: quando si motiva la **preferenza per alcuni fattori di ponderazione** inseriti nel bando, oppure le ragioni dell’individuazione di una marca specifica nell’ambito di una fornitura.

In sintesi: approvazione del progetto e indizione gara. Redazione del bando e disciplinare di gara: *lex specialis*

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

ATTI INDITTIVI DI GARA

A corredo della determina a contrarre sono predisposti gli atti di gara.

Lex specialis:

Bando – fissa le regole della gara

Disciplinare – disciplina il procedimento di gara

Capitolato – disciplina, integrando gli aspetti tecnici anche in funzione del vincolo contrattuale da assumere

Concetto di LEX SPECIALIS

Le regole fissate restano limitate alla sola procedura presa in considerazione con vincoli cogenti per la stazione appaltante, che è tenuta ad osservarle per assicurare la par condicio dei concorrenti che, a loro volta, hanno l'interesse tutelato di pretenderne il rispetto.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

ATTI INDITTIVI DI GARA

BANDO

Il primo **atto esterno** è il **bando** o avviso, con il quale la stazione appaltante si rivolge agli operatori economici, invitandoli a partecipare, alla stregua delle modalità (temporali, formali e procedurali) ivi dettate (da ciò la definizione di *lex specialis*)



BANDO DI GARA: FUNZIONE

Il **bando** è (e resta) un atto amministrativo generale, che detta le regole della procedura, ma che non assume il “rango” di fonte del diritto

Il bando ha una duplice funzione:

- notiziale di legale conoscenza** (informare circa uno specifico appalto che la p.a. intende aggiudicare, mediante procedura aperta, ristretta, negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, o dialogo competitivo);
- di **regolazione della gara**, funzione che non ha tuttavia carattere normativo poiché non si connota con gli elementi di generalità e astrattezza tipici delle statuizioni normative.



IL BANDO DI GARA: EVOLUZIONE NORMATIVA

Anche rispetto alle indicazioni minime ed essenziali, l'evoluzione normativa ha portato alle prescrizioni di matrice comunitarie che hanno reso più preciso e dettagliato il contenuto dei bandi fino ad arrivare alla introduzione del comma 4-bis all'art. 64 del vecchio Codice - ad opera del cd. Decreto sviluppo - che ha dato mandato all'AVCP (oggi ANAC) di formulare i **bandi-tipo** "derogabili solo con espressa previsione nella delibera a contrarre", norma riprodotta nel nuovo art. 71 d.lgs. 50/2016.

N.B. il comma 4 bis dell'art. 64 prevedeva che nel bando fossero indicate le cause tassative di esclusione; simile previsione è presente nell'allegato XIV (parte I, lett. C, n. 11)

IL BANDO DI GARA: EVOLUZIONE NORMATIVA

i Bandi-tipo

Art. 213, comma 2 del Codice

*«2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'**efficienza**, della **qualità dell'attività delle stazioni appaltanti**, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la **omogeneità dei procedimenti amministrativi** e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche».*



IL BANDO DI GARA: EVOLUZIONE NORMATIVA

i Bandi-tipo

L'ANAC ha predisposto i seguenti B.T.:

Bando-tipo n. 1 – Servizi e forniture in generale (Delibera 22 novembre 2017, n. 1228)

Bando tipo n. 2 – Servizi di pulizia (Delibera 10 gennaio 2018, n. 2)

Bando tipo n. 3 – Servizi di architettura e ingegneria (Delibera 31 luglio 2018, n. 723)



IL BANDO DI GARA: EVOLUZIONE NORMATIVA

i Bandi-tipo: il Bando Tipo n. 1

Ai sensi dell'art. 213, comma 2, d.lgs. 50/2016 l'ANAC con delibera n. 1228 del **22 novembre 2017**, ha approvato il **Bando-tipo n. 1**, relativo all'affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria, tenendo conto del quadro normativo allora vigente e degli orientamenti giurisprudenziali espressi.

Successivamente in data **18 aprile 2019** è stato emanato il d.l. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55, che ha modificato diverse disposizioni del codice dei contratti pubblici richiamate dal citato Bando-tipo n. 1.

IL BANDO DI GARA: EVOLUZIONE NORMATIVA

i Bandi-tipo: il Bando Tipo n. 1

Comunicato del Presidente del 23 ottobre 2019

In considerazione delle modifiche introdotte dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri), convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), e nelle more della definizione del nuovo Regolamento di attuazione, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ritenuto opportuno fornire alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici **indicazioni interpretative in merito all'applicazione delle clausole del bando tipo nel nuovo contesto normativo.**

IL BANDO DI GARA: EVOLUZIONE NORMATIVA

i Bandi-tipo

Comunicato del Presidente del 23 ottobre 2019

con il quale si prende atto delle **modifiche** apportate dallo Sblocca Cantieri **che riguardano:**

- la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell'Albo dei Commissari di gara;
- l'estensione ai settori ordinari, sempre fino al 31 dicembre 2020, della disposizione di cui all'art. 133, comma 8 del Codice, con la quale le stazioni appaltanti possono prevedere nei bandi che l'esame delle offerte preceda la verifica dell'idoneità degli offerenti;



IL BANDO DI GARA: EVOLUZIONE NORMATIVA

i Bandi-tipo

Comunicato del Presidente del 23 ottobre 2019

con il quale si prende atto delle **modifiche** apportate dallo Sbocca Cantieri **che riguardano:**

- fino al 31 dicembre 2020 la quota subappaltabile non può superare il 40% dell'importo complessivo del contratto. Sul limite della quota subappaltabile è intervenuta di recente la sentenza della Corte di giustizia, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18;



IL BANDO DI GARA: EVOLUZIONE NORMATIVA

i Bandi-tipo

Comunicato del Presidente del 23 ottobre 2019

con il quale si prende atto delle **modifiche** apportate dallo Sblocca Cantieri che riguardano:

- la sospensione a fine 2020 dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara nonché delle verifiche in sede di gara riferite al subappaltatore;
- con riferimento agli oneri di pubblicazione ai fini della trasparenza, la soppressione del secondo, terzo e quarto periodo dell'art. 29, comma 1, d.lgs. 50/2016;
- con riferimento ai requisiti di partecipazione dei consorzi, la sostituzione del secondo comma dell'art. 47 d.lgs. 50/2016 e l'aggiunzione del nuovo comma 2bis;



IL BANDO DI GARA: EVOLUZIONE NORMATIVA

i Bandi-tipo

Comunicato del Presidente del 23 ottobre 2019

con il quale si prende atto delle **modifiche** apportate dallo Sbocca Cantieri **che riguardano:**

- la modifica dell'art. 31, comma 5 del Codice, attribuendo all'emanando regolamento governativo la competenza a regolare compiti e funzioni del RUP;
- la modifica dell'art.110, recante disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa.



IL BANDO DI GARA: EVOLUZIONE NORMATIVA

i Bandi-tipo

Comunicato del Presidente del 23 ottobre 2019

Con un quadro normativo in divenire, l'ANAC si è riservata di modificare i Bandi tipo nn. 1, 2 e 3 dopo la pubblicazione in Gazzetta del nuovo Regolamento di attuazione e che terranno conto delle eventuali ulteriori modifiche che il legislatore dovesse apportare al Codice dei contratti.

Nelle more, sono state fornite alcune specifiche indicazioni sul bando tipo n. 1 (estendibili anche ai nn. 2 e 3).

IL BANDO DI GARA: EVOLUZIONE NORMATIVA

i Bandi-tipo in Sicilia

In attuazione dell'articolo 7 della L.R. Sicilia 12/2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), con Decreto dell'Assessore alle Infrastrutture ed alla Mobilità della Regione Sicilia 05/12/2018, n. 30/GAB pubblicato sulla homepage del sito web del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato sono stati approvati i "bandi tipo".

Publicata anche una Guida all'uso dei bandi tipo, da utilizzare in relazione all'importo stimato del corrispettivo e alle procedure adottate, nel rispetto del nuovo Codice dei contratti.

IL BANDO DI GARA: EVOLUZIONE NORMATIVA

i **Bandi-tipo** in Sicilia

D.D.G. n. 616 del 27.08.2019 del Dipartimento Regionale Tecnico

Con Decreto del Direttore Generale n. 616 del 27 agosto 2019 recante “Aggiornamento dei Bandi Tipo a seguito del D.L. n. 32/2019 convertito con l. 55/2019”, la Regione Siciliana ha **aggiornato allo Sblocca Cantieri i Bandi Tipo** per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e per i concorsi di progettazione e di idee della Regione.



IL BANDO DI GARA: COSA PREVEDE IL CODICE?

Art. 59, comma 5 – (Scelta delle procedure e oggetto del contratto)

«5. La gara è indetta mediante un **bando di gara** redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un **avviso di preinformazione** secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75».



IL BANDO DI GARA: COSA PREVEDE IL CODICE?

Art. 59, comma 5 – (Scelta delle procedure e oggetto del contratto)

*«5. La gara è indetta mediante un **bando di gara** redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un **avviso di preinformazione** secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75».*

CONTENUTO DEL BANDO

ART. 71

Il bando di gara ha la funzione di informare circa uno specifico appalto che la p.a. intende aggiudicare, mediante procedura aperta, ristretta, negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, o dialogo competitivo.

In particolare, **l'art. 71** del Codice prescrive che i bandi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 72.

Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all'articolo **34**.

Nella determina a contrarre la S.A. deve motivare in ordine alle deroghe al bando tipo.



FUNZIONE E CONTENUTO DEL BANDO

ART. 71

Il contenuto minimo del bando è costituito da:

- indicazione del contratto e del suo contenuto;
- modalità di gara, qualificazioni richieste ai partecipanti, esibizioni documentali e ogni altro obbligo preliminare imposto agli aspiranti concorrenti.
- formula di aggiudicazione.



CONTENUTO PROCEDURALE

Circa il **contenuto del bando di carattere “procedurale”**, inoltre, il bando **deve menzionare**:

- 1) il **periodo entro il quale l’offerta presentata alla stazione appaltante è vincolante per il concorrente**; in mancanza di indicazioni, essa è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione (art. 32, comma 4); la s.a. può chiedere il differimento di detto termine.
- 2) il **temine entro il quale deve aver luogo la stipulazione del contratto**, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, commi 8 e 9).

Altri elementi utili e indispensabili:

il prezzo a base di gara, determinato secondo i criteri di congruità;
l'indicazione del RUP;
data delle sedute di gara pubbliche;
Informazioni in materia di ricorso;
Etc.



FUNZIONE E CONTENUTO DEL BANDO

Art. 34

(Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 (specifiche tecniche e clausole contrattuali, in particolare i criteri premianti), **sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli **affidamenti di qualunque importo**, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.



GLI ALTRI ATTI INDITTIVI DELLA GARA

DISCIPLINARE E CAPITOLATO



GLI ALTRI ATTI INDITTIVI DELLA GARA

DISCIPLINARE

Documento – allegato al bando dei cui contenuti costituisce la specificazione – che contiene le regole di ammissione e svolgimento della procedura di gara, ovvero l'indicazione dei requisiti di partecipazione, dei termini di presentazione delle offerte, delle modalità di svolgimento delle sedute, dei criteri di valutazione delle offerte.

i CAPITOLATI:

L'art. **32 del codice, comma 14 bis** (introdotto dal correttivo), prevede che: “ *i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, **fanno parte integrante del contratto***”.

Con tale previsione, si ribadisce la necessità di un richiamo, tra gli atti indittivi della procedura, anche **del capitolato e del computo metrico, quali documenti costitutivi del sinallagma contrattuale**, rispetto ai quali, evidentemente, non è possibile alcuna novazione all'esito dell'espletamento della procedura di selezione del contraente.

I CAPITOLATI CONTENGONO invece la **DISCIPLINA DI DETTAGLIO E TECNICA** della generalità dei contratti o di specifici contratti che l'amministrazione intende stipulare.

Rapporto tra BANDO e CAPITOLATO:

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che

*“in assenza di una norma sulla gerarchia delle fonti o quando essa non soccorre adeguatamente, nel contrasto tra le **clausole del bando e quelle del capitolato, va sempre accordata prevalenza alle prime** atteso che quest’ultimo assolve alla preminente funzione di predeterminare l’assetto negoziale degli interessi dell’amministrazione e dell’impresa aggiudicatrice e non di **regolamentare direttamente la procedura selettiva**”*

(cfr. T.A.R. Trento, 9.02.2010 n. 50; Cons. Stato, 29.04.2006, n. 5035)



Rapporto tra BANDO e CAPITOLATO:

Anche di recente la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che:

*“Il capitolato speciale d'appalto costituisce un allegato del bando di gara (cui è assimilabile - nella procedura negoziata previa consultazione - la lettera di invito) e in ipotesi di contrasto tra **bando di gara** e capitolato speciale o disciplinare di gara, deve darsi prevalenza alle indicazioni contenute esclusivamente nel primo, anche in conformità al costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in caso di eventuali contrasti interni tra le singole previsioni, quel che assume prevalenza è il contenuto del bando di gara, in quanto le previsioni del capitolato speciale e del disciplinare possono soltanto integrare, ma non modificare, quelle poste dal bando.”*

(cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 18/10/2019, n.12051)



Contrasti tra il DISCIPLINARE di gara e il CAPITOLATO:

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che:

*"Gli eventuali contrasti tra il disciplinare di gara e il capitolato non vanno risolti facendo ricorso al meccanismo dei chiarimenti autointerpretativi (peraltro nella specie, mancati), ma al criterio di soluzione elaborato in via pretoria, secondo cui in caso di contrasto tra disposizioni riconducibili a differenti fonti di gara deve riconoscersi la **prevalenza alla disciplina di gara** rispetto al capitolato tecnico."*

(cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 06/02/2020, n.585)



Riepilogando.....

FASI PROCEDURA

- ✓ **Pubblicazione bando** (nel bando di gara sono indicati i requisiti di partecipazione e la documentazione a comprova degli stessi)
- ✓ **Presentazione offerta**, vincolante in ogni caso per 180 gg. (secondo modalità e termini del bando)
- ✓ Nel caso di offerta ec. più vantaggiosa: **nomina commissione giudicatrice art. 77** (dopo scadenza termine per la presentazione offerte – art. 77, c.7)
- ✓ **Verifica documentazione amministrativa**
- ✓ **Valutazione offerte** (tecniche ed economiche)

PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI - ATTI INDITTIVI DELLA GARA

ART. 72

La disciplina è dettata dagli artt. 72 e ss. del Codice i quali prevedono **le modalità di redazione e di pubblicazione**, sia a livello europeo che nazionale, dei bandi e degli avvisi, sostituendo la disciplina già prevista dall'art. 66 d.lgs. 163/2006.

La pubblicazione del **bando sulla GUCE** (per le sole gare di importo **sopra soglia**), oltre che (successivamente e nel medesimo testo) sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, secondo gli indirizzi dettati con apposito decreto del M.I.T., d'intesa con l'ANAC.



FASE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Pubblicità degli avvisi e dei bandi

1. **Pubblicazione in sede comunitaria: art. 72**
2. **Pubblicazione in sede nazionale: art 73**

Art. 72, comma 1: gli avvisi e i bandi sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, con spese a carico dell'UE.

Novità: trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'U.E. e, soprattutto, **non è più contemplata la possibilità di trasmettere i bandi per via non elettronica**

FASE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Publicità degli avvisi e dei bandi

Art. 73: la pubblicazione a livello nazionale non può precedere quella a livello europeo e gli avvisi ed i bandi sono pubblicati, senza oneri, anche:

- sul profilo committente della s.a.;
- sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Anac.

Novità: Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale non decorrono più dalla data di pubblicazione sulla GURI, ma dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Anac

FASE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Art. 73, comma 4

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti **gli indirizzi generali di pubblicazione** al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata.

Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella GURI, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo **216, comma 11** (disposizioni transitorie – fino al 31.12.2016 si applica il regime di cui all'art. 66, c. 7, d.lgs. 163/2006) **cfr. D.M. 2.12.2016**.



LE OPERAZIONI DI GARA

A fronte della pubblicazione del bando gli operatori (interessati) devono **inoltrare la documentazione richiesta** (concernente l'autocertificazione dei requisiti oltre che la proposta negoziale), nei termini da indicarsi nel bando o nell'avviso, tenendo conto, in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte (inclusa l'ipotesi del preventivo sopralluogo).

RIEPILOGANDO...

In sintesi, il **procedimento di selezione del contraente** si articola nelle seguenti fasi:

- 1) determinazione a contrarre;
- 2) predisposizione della documentazione di gara: bando, disciplinare, capitolato etc;
- 3) adempimenti formali informatici (es. richiesta del CIG all' Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e pagamento della contribuzione, ove previsti, etc...);
- 4) pubblicità (pubblicazione bando – avviso);
- 5) presentazione delle offerte;

Segue ...



SEGUE...

RIEPILOGANDO...

6) svolgimento della gara:

6.a) apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;

6.b) valutazione delle offerte tecniche;

6.c) apertura offerte economiche con attribuzione punteggio prezzo e lettura della graduatoria;

6.d) verifica delle offerte anomale;

7) ***proposta di aggiudicazione*** (aggiudicazione provvisoria) - approvazione dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'Organo di controllo della S.A. - **dichiarazione di aggiudicazione definitiva;**

RIEPILOGANDO...

- 8) **invio delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva**, ed inizio del termine di sospensione della stipula del contratto (*stand-still period*);
- 9) **verifica requisiti** in capo all'aggiudicatario ed al secondo classificato;
- 10) **aggiudicazione definitiva efficace** in esito alla compiuta verifica dei requisiti;
- 11) decorso il termine sospensivo, **stipula del contratto d'appalto**

LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

All'esito delle operazioni di gara viene predisposta e formulata, in via ordinaria, la **proposta di aggiudicazione** (art. 32, comma 5), recante l'individuazione, secondo i criteri fissati nella *lex specialis*, della "migliore" offerta.

La specificazione recata dal citato comma 5, dell'art. 32 (secondo cui la fase di valutazione delle offerte si conclude con una mera "proposta"), rimarca che **tale atto ha natura endoprocedimentale**, incapace di configurare una determinazione definitiva o di abilitare pretese in capo al concorrente la cui offerta abbia ottenuto il miglior apprezzamento; al contempo, l'eventuale riesame delle decisioni ivi assunte non impone un procedimento di secondo grado, trattandosi di rimozione di atti ad effetti instabili.



CONTROLLI SUGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

ART. 33 Codice dei contratti

“1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.”



L'AGGIUDICAZIONE

Autonomia strutturale e contenutistica

sia perché è di competenza di un organo diverso (circostanza questa che emerge marcatamente nel caso in cui la proposta sia formulata dalla commissione), sia perché è il risultato di due sub-procedimenti:

- la verifica della regolarità della procedura, con specifico riferimento alle precedenti fasi endoprocedimentali;

- la verifica del possesso dei requisiti in capo al concorrente che abbia formulato l'offerta ritenuta migliore: acquisizione (tramite il sistema AVCPass e comunque d'ufficio) dei certificati indicati nell'art. 86 e documentazione attestante il possesso della capacità economica finanziaria e tecnico professionale

SEGUE...



... l'attestazione dell'Ufficio provinciale dell'impiego (in caso di operatori con almeno quindici dipendenti), oltre che mediante la verifica (tramite il Casellario informatico detenuto dall'ANAC) di eventuali annotazioni a carico della ditta (concernenti, ad esempio, gravi inadempienze in altri rapporti contrattuali con la PA), infine, con la richiesta all'operatore economico della documentazione attestante il possesso della capacità economica finanziaria e tecnico professionale richiesta dalla *lex specialis* (ove non desumibile da apposite certificazioni o attestazioni)

Tale previsione ha favorito, nella prassi, due diversi modelli.

-Modello che potremmo definire «ordinario»: caratterizzato dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione a seguito dell'esito dei controlli.

-Modello che potremmo definire «semplificato»: ispirato da ragioni di semplificazione e di accelerazione, in cui si provvede all'aggiudicazione anche nelle more dei controlli, per poi prendere atto dell'esito degli stessi, al fine di attestare l'efficacia dell'adottata aggiudicazione.

Modello “Ordinario”: a seguito dell’espletamento delle operazioni di gara, si procede alla richiesta della documentazione funzionale a comprovare in capo all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 36, comma 6, e dell’art. 85, comma 5, del codice) la sussistenza dei requisiti previsti (ovvero l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art.80 ed il rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83). A seguito, di tale verifica si adotta il provvedimento di aggiudica, immediatamente efficace, del quale viene data comunicazione agli interessati, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del codice, ai fini del decorso del termine di sospensione (*stand still period*).

Modello “Semplificato”: nell’ottica di una semplificazione procedimentale, è possibile procedere alla verifica dei requisiti dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, del quale se ne dà immediata comunicazione anche ai fini della decorrenza del termine di *stand still*; ciò favorisce il “sovrapporsi” (*recte*: la contestuale decorrenza) dei termini prescritti per entrambi gli adempimenti.

ALCUNI FOCUS ...



FOCUS

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: Pubblicità e continuità

- ✓ le operazioni di gara devono svolgersi secondo i **principi di pubblicità e continuità**
- ✓ nel bando di gara o nella lettera di invito devono essere stabiliti il giorno e l'ora della prima seduta pubblica
- ✓ l'autorità che presiede la gara nella seduta pubblica effettua le seguenti operazioni:
 - a) apre i plichi ricevuti
 - b) contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio
 - c) legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale



SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: Pubblicità e continuità

Dalla mancata applicazione del **principio di pubblicità** deriva l'invalidità di tutti gli atti di gara (almeno per quanto concerne la fase di verifica dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e relativa apertura).

E' illegittimo l'operato della commissione quando:

abbia effettuato in seduta pubblica solo l'apertura delle buste contenenti la documentazione, per poi procedere, dopo aver dichiarato chiusa la seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte, dovendosi invece procedere anche a tale adempimento in seduta pubblica.

FOCUS

LA SEGRETEZZA DELL'OFFERTA

La **valutazione delle offerte tecniche** deve avvenire in **seduta riservata**:

la commissione valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei punteggi in una o più sedute segrete;

Nel caso di offerte anomale, quando si deve procedere alla verifica delle giustificazioni si chiude la seduta pubblica e si procede in seduta riservata;



NEL SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'

VANTAGGIOSA

- ✓ viene prevista una **seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche** al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.
- ✓ mitiga la portata del principio di pubblicità la norma che stabilisce che la valutazione delle offerte tecniche e la relativa assegnazione dei punteggi relativi, avviene in una o più sedute segrete
- ✓ le **offerte tecniche devono essere valutate prima di quelle economiche**

Il mancato rispetto di queste procedure rappresenta una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza ed imparzialità.

FOCUS

LA CELEBRAZIONE DELLA GARA E IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ.

- le sedute di una commissione di una gara di appalto devono ispirarsi al principio di **concentrazione e di continuità**.
- la **concentrazione delle operazioni** in un' unica seduta o, al massimo, in poche sedute successive, per ragioni di celerità della procedura e per evitare, nelle more, alterazioni di equilibri e ruoli.
- l'**esame delle offerte tecniche ed economiche** deve essere concentrato in una sola seduta, senza soluzione di continuità, al precipuo fine di scongiurare possibili influenze esterne ed assicurare l' assoluta indipendenza di giudizio dell'organo incaricato della valutazione.



LA CELEBRAZIONE DELLA GARA E IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ DEROGHE:

- circostanze impeditive alla concentrazione delle attività derivanti:
- da un **numero elevato di proposte,**
- dalla necessità di procedere alla loro **regolarizzazione**
- **dalla complessità delle operazioni da compiersi**

In tali casi, **l'esigenza di continuità impone comunque l'osservanza**, nello svolgimento delle operazioni, del minimo intervallo temporale tra una seduta e l'altra e delle massime garanzie di **conservazione dei plichi contenenti le singole offerte.**

FOCUS

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DI GARA

1. Ruolo e contenuto della verbalizzazione, con particolare riferimento a:

a) data, numero e orario;

b) regolare composizione dell'organo;

c) descrizione delle attività valutative compiute.

2. La valutazione delle offerte anomale



FOCUS

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DI GARA

Le operazioni di gara vengono riprodotte nel **verbale**, la cui natura di atto pubblico (facente fede fino a querela di falso) ne impone una redazione puntuale e circostanziata.

Il seggio di gara ha l'onere di un **resoconto esplicito** da riportare nel verbale relativo alle singole fasi in cui la stessa gara si è articolata, in modo da garantire l'individuazione delle ragioni dello sviluppo ed andamento della stessa, fino all'aggiudicazione finale.



VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DI GARA

La verbalizzazione è lo strumento con cui la stazione appaltante fornisce la descrizione di tutte le operazioni svolte (attività preliminare – accertamento della ritualità delle domande possesso dei requisiti per l'ammissione dei partecipanti – attività dei singoli sub-procedimenti – procedimento valutativo delle offerte – aggiudicazione)



FOCUS

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DI GARA

ogni verbale deve contenere:

- a) l'articolazione e l'indicazione delle sedute (data, numero e orario);
- b) la regolare composizione dell'organo in ciascuna di esse;
- c) la sufficiente **descrizione delle attività valutative compiute**, e ciò in misura direttamente proporzionale all'ampiezza della discrezionalità tecnica disponibile, anche al fine di verificare il rispetto del principio secondo cui in materia di gare d'appalto gli elementi di valutazione aventi carattere automatico (offerta economica) devono essere esaminati dopo gli elementi comportanti valutazioni discrezionali (offerta tecnica).

Va Precisato:

- Il verbale, pur essendo un atto pubblico che fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che costui attesta essere avvenuti in sua presenza, non fa fede delle valutazioni da lui compiute, né esclude la possibilità di errori in tali operazioni.
- la **verbalizzazione unica riferita a più sedute** non è di per sé illegittima, a condizione che la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attività rappresentate entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi; in ogni caso, sul giudicante grava sempre l'obbligo di verificare, previo esame della fattispecie concreta, se la verbalizzazione unica e differita abbia determinato un *vulnus* apprezzabile degli interessi in gioco.

- E' legittimo il verbale di una gara di appalto che dia atto dell'avvenuta effettuazione delle operazioni di apertura dei plichi, ricomprendendovi anche la verifica della integrità dei plichi stessi.
- Nei verbali di ripresa delle operazioni di gara deve farsi cenno della constatazione dell'integrità dei plichi.
- Nel verbale deve essere sempre individuato un responsabile della custodia dei plichi.



RILIEVI PRATICI- BLINDIAMO IL VERBALE!!!

- Le determinazioni assunte dal seggio di gara, riportate sia nei verbali di gara che in separati provvedimenti, necessitano di un'adeguata descrizione del propedeutico *iter* logico-giuridico.
- Il mero richiamo di una clausola del bando potrebbe non risultare soddisfacente qualora siano ivi previste plurime condizioni o requisiti; allo stesso modo potrebbe risultare insufficiente un rinvio agli atti di gara (motivazione *per relationem*) ove questi si presentino, a loro volta, privi di un adeguato supporto motivazionale.

➤ L'utilizzo di espressioni generiche ed apodittiche alimenta inevitabili contenziosi da parte del soggetto destinatario.

➤ È necessario esternare le ragioni della decisione mediante un chiaro richiamo delle circostanze di fatto scrutinate e delle prescrizioni (sia normative che del bando) applicate per la decisione assunta.

La motivazione segue la discrezionalità.

Di fronte a circostanze inconfutabili o a scelte meccaniche (come un calcolo matematico), non v'è ragione di soffermarsi su profili sottratti a qualsiasi apprezzamento discrezionale; diversamente, in caso di scelte connotate da un esteso ambito valutativo, si impongono argomentazioni congrue e diffuse.

Bisogna rendere comprensibile la decisione, anche richiamando i principi generali operanti in *subiecta materia*.



La giurisprudenza sul verbale di gara ...

«Il verbale di gara ha natura di atto pubblico in ordine ai fatti in esso riportati, secondo la disciplina dell'art. 2699 c.c. e del seguente art. 2700 c.c., i quali dispongono che l'atto pubblico, in quanto documento formato da pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, fa fede fino a querela di falso» (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 21/11/2019, n. 13363; Consiglio di Stato sez. V, 24/10/2019, n.7270).

La giurisprudenza sul verbale della seduta di gara

«L'impugnazione del verbale relativo alla seduta di gara, anche a voler conferire a quest'ultimo la valenza di “proposta-aggiudicazione”, è inammissibile per espressa previsione dell'art. 120 comma 2-bis c.proc.amm., trattandosi di atto endoprocedimentale privo di immediata lesività. (...) Infatti, come regola generale, l'unico atto munito di valenza provvedimento e connotato di carattere lesivo è il **provvedimento di aggiudicazione** (oltre a quello di esclusione), dalla cui comunicazione o acquisita conoscenza decorre il termine cui al comma 5 dell'art. 120 c.proc.amm. A tale assetto ordinario del processo appalti si deroga solo nel caso dei provvedimenti di ammissione di cui all'art. 29, comma 1, secondo periodo d.lg. n. 50/2016, per la cui impugnazione il codice del processo amministrativo prevede un rito camerale super-accelerato e un correlato onere di impugnazione immediata nei termini di cui all'art. 120 commi 2 bis c.proc.amm.» (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 28/06/2019, n.4447).



La giurisprudenza sul verbale di esclusione dalla gara

«Il verbale d'esclusione dalla procedura competitiva adottato dalla commissione di gara configura di per sé un atto immediatamente lesivo, perciò passibile d'impugnazione, con termine peraltro generalmente decorrente dalla data della stessa seduta pubblica allorché ad essa prenda parte il rappresentante dell'impresa o un suo delegato provvisto di apposito mandato» (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 25/02/2019, n.1248).



Grazie per l'attenzione!

